



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: / 2845/09

Registro Generale: 3765/2009

Sezione Sesta

composto dai Signori: Pres. Giuseppe Barbagallo
Cons. Aldo Fera
Cons. Rosanna De Nictolis
Cons. Domenico Cafini
Cons. Roberto Chieppa Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **05 Giugno 2009** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI e MINISTERO DELL'INTERNO
rappresentati e difesi da:

con domicilio in Roma

AVVOCATURA GEN. STATO

VIA DEI PORTOGHESI 12

Contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

rappresentati e difesi da:

Avv. ETTORE MARTINELLI

Avv. LEONARDO BARDI

Avv. VITTORIO ANGIOLINI

con domicilio eletto in Roma

VIA S. ANGELA MERICI 16/A

Interveniente ad Opponendum

INCA ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA
rappresentato e difeso da:

Avv. M. ROSARIA DAMIZIA

Avv. MARCO CUNIBERTI

con domicilio eletto in Roma VIALE CARSO N. 23

ASSOCIAZIONE PROGETTO DIRITTI o.n.l.u.s. in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M. ROSARIA DAMIZIA e ARTURO SALERNI con domicilio eletto in Roma VIALE CARSO N. 23 presso M.R. DAMIZIA;

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione I n. 206/2009 , resa tra le parti, concernente PROGRAMMAZIONE FLUSSI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON STAGIONALI ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:XXXXXXXXXX

Udito il relatore Cons. Roberto Chieppa e uditi, altresì, per le parti l'Avv.to dello Stato Luca Ventrella, l'Avv.to Angiolini e l'Avv.to Damizia;

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere respinto, in quanto, come correttamente rilevato dal Tar, la limitazione contenuta nell'art. 4, commi 3 e 4, del d.P.C.M. 3.12.2008 (possibilità di chiedere il nulla osta al lavoro da parte dei soli datori di lavoro extracomunitari in permesso del titolo ex art. 9 D.lgs n. 286/98), oltre che essere estranea alla finalità del decreto sui flussi, contrasta con la fonte primaria (art. 22 D.lgs n. 286/98) che prevede che ogni straniero "regolarmente soggiornante" (senza quindi alcuna limitazione di titolo) possa presentare la richiesta di nulla osta al lavoro;

Ritenuto che, anche sotto il profilo del danno, sussiste il pregiudizio derivante dal decreto impugnato dai ricorrenti di primo grado, limitati dal contestato art. 4 nella loro facoltà di assumere nuovi lavoratori extracomunitari con evidente disparità rispetto agli altri datori di lavoro;

P.Q.M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 3765/2009).

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 05 Giugno 2009

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 3765/2009) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE